



COMUNE DI AGLIENTU

STATUTO

Approvato con deliberazione
Consiglio Comunale n° 8 del 22/04/1995

modificato con deliberazione
Consiglio Comunale n° 8 del 25/02/2003
e avvenuta pubblicazione in BURAS P. 3[^]

modificato con deliberazione
Consiglio Comunale n. 15 del 27/04/2006

modificato con deliberazione
Consiglio Comunale n. 16 del 13/06/2013

COMUNE DI AGLIENTU

CAPO I[^]

STATUTO

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 **COMUNE**

Il Comune di Aglientu, ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente statuto, rappresenta tutta la Comunità di Aglientu di cui cura gli interessi, promuove lo sviluppo sociale ed economico e la pacifica convivenza;

ART. 2 **SEDE**

1. La sede del Comune è nel centro abitato di Aglientu in via Pariseddu; le caratteristiche dello Stemma e del gonfalone saranno stabiliti con apposita delibera del Consiglio Comunale;
2. Presso la sede si riuniscono, ordinariamente tutti gli organi e le Commissioni Comunali; solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta Comunale potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede;

ART. 3 **TERRITORIO**

1. Il territorio del Comune di Aglientu comprende la parte del suolo la cui circoscrizione territoriale risulta dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse alla legge regionale 6.2.1959, n° 3;
2. Il territorio comprende, oltre al capoluogo, nella quale è istituita la sede del Comune, degli organi istituzionali e degli uffici, anche i centri di Vignola e Montirussu;

3. Il Comune attua un decentramento di funzioni e di attività mediante l'istituzione di frazioni ed adottando specifici regolamenti per il loro funzionamento;
4. La circoscrizione del territorio può essere modificata con Legge Regionale a condizione che la popolazione interessata esprima la propria volontà mediante Referendum;
5. Il Comune salvaguarda e tutela i beni ed i valori culturali ed ambientali del suo territorio che deve essere considerato, con una corretta utilizzazione, anche come strumento per attuare lo sviluppo della comunità e non solo come un bene da salvaguardare e tutelare senza possibilità di interventi e modifiche;
6. Il Comune promuove ogni utile iniziativa per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio con Particolare riguardo all'agricoltura e al Turismo.

ART. 4

FUNZIONI

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze e dei suoi poteri, concorre all'attuazione delle leggi e dei programmi dello Stato e della Regione;
2. Il Comune compatibilmente con le sue risorse finanziarie partecipa direttamente, o per il tramite dello Stato e della Regione alla elaborazione programmatica degli interventi in campo economico e sociale in difesa dei legittimi interessi della Comunità allo sviluppo economico ed alla crescita civile della popolazione con parità di diritti tra uomo e donna; il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini;
3. Il Comune promuove ogni utile iniziativa che, tendente a valorizzare il patrimonio culturale della Comunità, ne tutela i valori sociali, le tradizioni, i costumi e concorre al rafforzamento dei rapporti con la Comunità di cui storicamente fa parte e con altri Enti pubblici e privati;
4. Il Comune valorizza la famiglia, le organizzazioni sociali, le associazioni di volontariato a cui garantisce la più ampia partecipazione alla vita dell'Ente; Il Comune si impegna a favorire la costituzione della compagnia Barracellare in conformità alle disposizioni Regionali in materia;
5. Il Comune si impegna alla tutela delle fasce di popolazione più deboli ed emarginate con particolare riferimento agli anziani, ai portatori di handicap ed ai bambini, promuovendo la ricerca e l'organizzazione delle necessarie forme di integrazione e di inserimento sociale attraverso la predisposizione di beni e servizi comunali;
6. Il comune favorisce le attività culturali e sportive, le forme di espressione creativa, ed artistica e ricerca la possibilità e gli strumenti per favorire il loro pieno e responsabile inserimento nel mondo del lavoro. Il Comune, inoltre, favorisce tutte le forme di associazione ed il volontariato garantendo l'accesso ai servizi sociali ed agli impianti comunali.
7. Sono attribuite al Comune tutte quelle funzioni che riguardano la popolazione ed il territorio comunale con particolare riguardo all'organizzazione dei servizi sociali, all'assetto ed utilizzazione del territorio, allo sviluppo economico fatto salvo quanto non sia espressamente attribuito, per legge ad altri soggetti;

8. Il comune attua forme di decentramento e cooperazione con altri Comuni, con la provincia e la Comunità Montana;
9. Il Comune promuove ogni utile iniziativa per la protezione, valorizzazione e regolamentazione dei prodotti spontanei del suolo, delle essenze locali e della fauna e di ogni altra risorsa naturale del territorio;

CAPO II[^]

ART. 5

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Il Comune svolge le seguenti funzioni amministrative:

- 1) Pianificazione territoriale;
- 2) Tutela e valorizzazione dell'ambiente e dei beni culturali;
- 3) Difesa del suolo, tutela idrogeologica e valorizzazione delle riserve idriche
- 4) Smaltimento dei rifiuti;
- 5) Viabilità, traffico e trasporti;
- 6) Raccolta e distribuzione di acqua (e fonti energetiche);
- 7) Servizi nei seguenti settori:

Sociale, Sanità , Scuola, formazione professionale, sviluppo economico; distribuzione commerciale.

- 8) Polizia Amministrativa;

FUNZIONI NEL SETTORE DELLA SANITA'

ART. 6

ASSISTENZA - BENEFICIENZA - ASSISTENZA SCOLASTICA

Le funzioni vengono svolte secondo le modalità previste dalle Leggi Regionali.

ART. 7

COMPITI DEL COMUNE

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.
2. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidati dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
3. Il Comune si impegna:
 - A) ad esercitare le funzioni che gli vengono delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega;
 - B) si impegna, inoltre, a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici Comunali secondo i principi di cui alla precedente lettera A.

ART. 8

ALBO PRETORIO

Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze e di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Il Segretario Comunale o un impiegato, dallo stesso delegato, è responsabile delle pubblicazioni.

ART. 9

ORGANI ISTITUZIONALI

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco (Art. 30 L. 8/6/90 n° 142).

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 10

ELEZIONE E COMPOSIZIONE

Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge (Art. 31 L. 142).

ART. 11

DURATA IN CARICA

La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla Legge.

ART. 12

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo (art. 32).
2. Le competenze del Consiglio sono stabilite dalla Legge.
3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle Leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla Legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
6. Il Consiglio, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni e nomina i rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge".

ART. 13

ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

1. Il Consiglio Comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 32 , 2° comma lett. a) della L. n° 142 del 8.6.90 adotta Regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate della legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali o regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, ai Consiglieri ed ai cittadini ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della relativa deliberazione in esecuzione delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

ART. 14
COMMISSIONI COMUNALI
(Permanenti)

1. Il Consiglio istituisce Commissioni Consultive permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei propri Consiglieri, assicurando in esse la presenza, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.
3. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.
4. Le Commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto in eventuale deliberazione, concorrono nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.
5. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e dei membri della Giunta, nonché, previa comunicazione al Sindaco dei responsabili degli uffici e dei servizi Comunali, degli amministratori e dirigenti di Enti e Aziende di pertinenza del Comune.

ART. 15
COMMISSIONI SPECIALE

Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, può istituire:

- A. Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per poi riferire al Consiglio, argomenti divenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.
- B. Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti ed Aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreti d'ufficio.
- C. Una Commissione che viene consultata dalla Giunta e dal Sindaco su criteri di carattere generale in base ai quali la Giunta e il Sindaco stesso provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui il Comune partecipa.

D. Un terzo dei Consiglieri può chiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta, indicandone i motivi:

la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

E. Il regolamento attribuisce le modalità del funzionamento delle commissioni speciali.

ART. 16

COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio nomina una Commissione Consiliare per il regolamento interno, per designazione dei gruppi in base alla loro composizione numerica ed in modo di garantire la presenza in essa, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La Commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.
3. La Commissione, oltre al compito della formazione del Regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento esaminando le proposte dei Consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportare e sottoponendole, con il proprio parere, al voto del Consiglio.
4. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune a scrutinio palese, articolo su articolo e con votazione finale, il proprio regolamento e le modificazioni.
5. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

ART. 17

SESSIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'esame e l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale nonché per l'approvazione del conto consuntivo.
3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco o deliberazione della Giunta o per richiesta di un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro 20 giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

ART. 18

CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio.

ART. 19

VALIDITÀ' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri/assegnati al Comune a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la Legge o il presente Statuto il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.
2. Quando la 1^a convocazione sia andata deserta, non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla 2^a convocazione che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono validamente assunte purché intervengano almeno quattro Consiglieri. (Art. 127 T.U.L.C.P. n° 148/1915).
3. Sono dichiarati decaduti i Consiglieri che non intervengono a 3 sedute consecutive senza giustificati motivi.

ART. 20

ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri debbono astenersi da prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali amministrate o soggette ad amministrazione e vigilanza del Comune, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini entro il quarto grado civile o di conferire incarichi e impieghi ai medesimi.
2. Si astengono inoltre da prendere parte direttamente, o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazione di appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

ART. 21
PUBBLICITÀ' DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

ART. 22
PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

Chi presiede l'adunanza del Consiglio

1. E' investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità della discussione e deliberazioni; di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
2. Chi presiede l'adunanza nelle sedute pubbliche può, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine e ha facoltà di consentire interventi da parte del pubblico.
3. Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Sindaco. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco.

ART. 23
VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.
2. Le votazioni sono palesi, le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto. Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 32 lett. n) L. 8/6/90 n° 142, si applica, in deroga al disposto del precedente comma, il principio della maggioranza relativa (Cons. Stato Sez.V, 15/12/83 n° 847).

5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti
6. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

ART. 24

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

ART. 25

CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge 23 aprile 1981, n° 154, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi.
5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
6. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.
7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale.
8. Le indermità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge;

9. Il Comune, fatta salva la tutela dei propri diritti ed interessi, assicura il ristoro delle spese processuali ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza ai fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, per ogni stato e grado del giudizio a condizione che non vi sia conflitto di interessi con l'Ente e che il procedimento penale si concluda con sentenza di assoluzione con formula ampia. Rimane impregiudicata la facoltà di cui all'art. 23 della legge 27.12.1985 n° 816 inerente l'assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato amministrativo.

CAPO III ^

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

ART. 26

IL SINDACO: ELEZIONE, SOSTITUZIONE E CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco viene sostituito dal Vice - Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4°/bis della L. 19.3.1990 n° 55 come modificato dall'art. 1 della L. 18.1.1992 n° 16;
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili ed hanno efficacia trascorso il termine di gg. 20 dalla loro presentazione al Consiglio".

ART. 26/BIS

"NOMINA DELLA GIUNTA"

1. I componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco; della avvenuta nomina il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
2. Entrambi i sessi debbono essere presenti nella Giunta in misura non inferiore alla metà dei suoi componenti, salvo motivata impossibilità;
3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
6. La Giunta decade in caso di dimissioni di tutti i suoi componenti nonché in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco; rimane comunque in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Sezione 2^a - La Giunta Comunale

ART. 27

LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali;

ART. 28

COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da non più di n° 3 assessori;¹
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vice Sindaco;

ART. 29

ASSESSORI EXTRA CONSILIARI

1. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, ~~purché non siano candidati compresi nelle liste fra le quali è stato scelto il Consiglio Comunale.~~²
2. La presenza degli assessori di cui al primo comma non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta, di cui al comma 1 dell'articolo precedente.
3. Il numero degli assessori extraconsiliari non può eccedere la metà degli Assessori da cui la Giunta è composta.
4. Il Sindaco procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori extraconsiliari nella seduta nella quale il Sindaco dà comunicazione della nomina.

¹ Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 16/2013

² Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 15/2006

5. Gli Assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto per illustrare gli affari concernenti la propria delega o di cui sono comunque relatori.

ART. 30

DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

1. La Giunta rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
2. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza dalla Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
3. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

ART. 31

MOZIONE DI SFIDUCA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso d'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto affinché provveda nei modi e termini stabiliti dall'art. 36, 4° comma, della L. 8/6/1990 n° 142.
3. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti".

ART. 32
CESSAZIONE DI SINGOLI ASSESSORI

1. I singoli assessori cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza;
2. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta in cui viene data contestualmente comunicazione della nomina sostitutiva. Le dimissioni possono sempre essere ritirate prima della nuova nomina da parte del Sindaco.
3. Il Sindaco procede alla revoca dei singoli assessori quando non osservino le linee degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco ed approvati dal Consiglio.
4. Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge. La decadenza è dichiarata dal Sindaco e comunicata al Consiglio.
5. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari revocati, decaduti o cessati comunque dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta utile.

ART. 33
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
8. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso; e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.
9. La Giunta adotta in proprio regolamento interno.

ART. 34

COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. In generale la Giunta:
 - collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
 - compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nella competenza, previste dalla legge e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario e dei responsabili dei servizi, anche nelle materie sottoelencate
 - Acquisti e alienazioni immobiliari, appalti e in genere tutti i contratti:
 - Contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
 - Assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale;
 - Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
 - Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
 - Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
 - Esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei servizi, funzioni delegate dalle Province, Regione o Stato, quando non attribuite dalla legge ad altro Organo.
2. Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:
 - a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - b) predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;

c) proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazione del Consiglio;

d) proporre al Consiglio:

- le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni;

3. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:

- a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- b) concludere i contratti deliberati in via di massima dal Consiglio;
- c) autorizzare il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto, ed approvare transazioni;
- d) Disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti, donazioni, legati.

4. Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.

ART. 35

DELIBERAZIONI D'URGENZA

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio .
2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio;
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

ART. 36

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissioni all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

Sezione 3°-SINDACO

ART. 37

SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed ufficiale del Governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
3. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula di cui all'art. 11 del T.U. 10 gennaio 1957, n° 3.
4. La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

ART. 38

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il Sindaco:
 - a) è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune
 - b) rappresenta l'Ente;
 - c) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta;
 - d) nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice - Sindaco;
 - e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - f) distribuisce gli affari, con cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della stessa in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate;
 - g) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e su quella della Giunta
 - h) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;
 - i) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni; Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, fatti salvi in difetto, i provvedimenti sostitutivi a norma di legge;

- j) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce altresì agli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali;
 - k) stipula i contratti relativi alla gestione del patrimonio del Comune deliberati dal Consiglio e/o dalla Giunta, nonché gli accordi di cui all'art. 11 della L.7/8/1990, n° 241;
 - l) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative previste dalle vigenti disposizioni;
 - m) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti l'Autorità Giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - n) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio ai sensi dell'art. 11 del presente statuto, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
2. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 3. Al Sindaco è vietato di ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

ART. 39

DELEGAZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle finzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al Segretario ed ai Responsabili dei servizi.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità lo ritenga opportuno.
4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio
5. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente Statuto.
6. Gli assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.
7. Può incaricare singoli consiglieri per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza delimitandone funzioni e termini e per l'espletamento di compiti di rappresentanza.³

³ Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 15 del 27/4/2006

ART. 40

POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n° 383 e della legge 24 novembre 1981, n° 689;
3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; Per l'esecuzione dei relativi ordini il Sindaco può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

ART. 41

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.
3. Il vice - Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo"

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sezione 1^a - Criteri direttivi

ART. 42

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico - amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Sezione 2^a - RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI

ART. 43

RIUNIONI E ASSEMBLEE

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, ogni struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo. Anche per le assemblee disposte dall'Amministrazione comunale e dal Consiglio circoscrizionale deve essere fissato il limite delle spese a carico del fondo economato.
4. L'Amministrazione comunale convoca assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
5. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio comunale.
6. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.

ART. 44 *CONSULTAZIONI*

1. La Giunta comunale delibera la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio comunale che ne fanno esplicita menzione nelle inerenti deliberazioni.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.
5. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni.

Sezione 3^a - INIZIATIVE POPOLARI

ART. 45.

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio comunale per quanto riguarda le materie di sua competenza con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dalla Giunta che provvede a sottoporre all'esame del consiglio entro 30 giorni.
3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le petizioni e le proposte da non meno di 100 elettori.
4. L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del regolamento sul referendum di cui al successivo art. 51.

ART. 46

REFERENDUM

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
2. Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
3. Sono ammessi soltanto referendum consultivi; l'indizione è fatta quando lo richiedano 300 elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

ART. 47

EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Ai fini della validità della consultazione referendaria è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum..
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

ART. 48

DISCIPLINA DEL REFERENDUM

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

ART. 49

PUBBLICITÀ' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

ART. 50

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
2. Il regolamento inoltre:
 - a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano ;

c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;

d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.

TITOLO IV

ATTIVITÀ' AMMINISTRATIVA

ART. 51

SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti a' sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dall'art. 3, 3° comma del presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con altri Enti Locali.
4. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

SERVIZI

ART. 52

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 53

GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati; l'individuazione del partner privato nella costituzione di società miste, avverrà con i criteri della massima trasparenza, previa congrua pubblicità, valorizzando le risorse economiche, organizzative e finanziarie locali.
1. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del D.P.R. 1° ottobre 1986, n° 902.

ART. 54

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.
2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismo dotato di sola autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e della istituzione sono:
 - a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori comunali;
 - b) Il Presidente, nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;
 - c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. E' nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da appositi regolamenti comunali.
5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

f

ART. 55

CONVENZIONI

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 56

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda; -
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo azienda speciale, anche per la gestione' di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società ~~per azioni~~ di capitali a prevalente o totale capitale pubblico locale qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati; l'individuazione del partner privato nella costituzione di società miste, avverrà con i criteri della massima trasparenza, previa congrua pubblicità, valorizzando le risorse economiche, organizzative e finanziarie locali.⁴
 - f) Il Comune può gestire i servizi socio assistenziali anche attraverso una partecipazione diretta in una cooperativa sociale costituita ai sensi della L.R. 16/97.
Il Comune si impegna a promuovere, attraverso tale partecipazione, lo sviluppo ed il funzionamento delle attività della cooperativa sociale.
Al fine di realizzare efficienza nel servizio e economia nella gestione, la partecipazione ad una cooperativa sociale deve, in ogni caso, garantire al Comune il controllo della gestione dell'attività socio assistenziale e la realizzazione di un contenimento della spesa relativa.

⁴ Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 15 del 27/04/2006

L'individuazione della cooperativa deve, quindi, avvenire nel rispetto, oltre che dei criteri di qualità garantiti dal possesso delle autorizzazioni prescritte dalla legge, anche dei criteri di territorialità di seguito specificamente individuati:

- fissazione della sede legale nell'ambito del Comune da almeno tre anni;
- residenza anagrafica dell'85% dei soci lavoratori nell'ambito del Comune da almeno tre anni;
- disponibilità ad essere controllata nella gestione da parte del Comune, verificata a livello dello statuto societario della cooperativa stessa .

Il comune procede, anche in via informale e non ufficiosa, alla ricerca nell'ambito comunale di una cooperativa sociale con simili caratteristiche e delibera l'acquisto delle quote societarie con apposito atto.

Gli incarichi aventi ad oggetto i servizi socio assistenziali e la cessione in uso di apposite strutture comunali per l'espletamento degli stessi sono disciplinati da apposite convenzioni fra il comune e la cooperativa partecipata e, ove verificatane la possibilità e le opportunità dovranno avere almeno durata quadriennale, con facoltà di rinnovo per il medesimo periodo.

2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del D.P.R. 1° ottobre 1986, n° 902.

ART. 57

UNIONE DI COMUNI

1. Il Comune può costituire una unione con altri Comuni contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.
2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio, la Giunta ed il presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.
4. Il regolamento dell'unione: a) può prevedere che il Consiglio dell'unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme; b) contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

ART. 58

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti

pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n° 142, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

ART. 59

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 60

UFFICIO COMUNALE

1. L'Ufficio comunale si articola in settori.
2. Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.
3. Il settore può articolarsi in "servizi" ed anche in "unità operative".
4. Gli uffici e servizi sono organizzati per moduli orizzontali di guisa che la struttura sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate, le quali agiscono per competenza propria.

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

ART. 61

DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE

1. Sono disciplinati con il regolamento del personale:
 - a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
 - b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
 - c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
 - d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
 - e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
 - f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà dei diritti fondamentali;
 - g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
 - h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
 - i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della amministrazione;
 - l) le modalità, le condizioni ed i limiti per il rilascio ai dipendenti di autorizzazione all'esercizio di professioni previa iscrizione nei relativi albi.
2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali e dirigenziali, in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. La dotazione organica di settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al settore stesso, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organici di settore costituisce l'organico generale.
5. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.
6. Il Consiglio comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulta dagli accordi sindacali a' sensi dell'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n° 93.

ART. 62

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:
 - la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - la natura privatistica del rapporto.

CAPO III

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

ART. 63

NORME APPLICABILI

1. Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.
2. La Commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente, secondo le modalità previste dal regolamento.
3. La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 64

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

ART. 65

FUNZIONI DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:
 - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività ;
 - b) cura l'attuazione dei provvedimenti;
 - c) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;
 - d) determina per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune il settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale e cura che il dirigente di ciascun settore provveda ad assegnare a sé, o ad altro dipendente addetto al settore stesso, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché, eventualmente, all'adozione del provvedimento finale;
2. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio ne redige i verbali, che sottoscrive insieme con il Sindaco.

VICE SEGRETARIO

ART. 66

Il Regolamento e la Pianta Organica del Personale prevederanno un posto di vice segretario a cui potrà essere chiamato un funzionario del Comune di qualifica non inferiore a quella apicale direttiva che, oltre alle attribuzioni specifiche previste per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla Giunta Comunale di funzioni "vicarie" ed "ausiliarie" del Segretario Comunale da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'Ufficio.

RESPONSABILITA'

ART. 67

RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ART. 68

RESPONSABILITA' VERSO I TERZI

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'Amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 69

RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del danaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

ART. 70

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA'

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

ART. 71

PARERI SULLE PROPOSTE ED ATTUAZIONE DI DELIBERAZIONE

1. Il Segretario comunale, il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi del presente statuto.
2. Il Segretario, unitamente al funzionario preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

ART. 72

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONI

1. il Segretario comunale risponde in via amministrativa e contabile del parere sotto il profilo di legittimità e di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi del presente statuto.
2. Il Segretario, unitamente al funzionario preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA'

ART. 73

DEMANIO E PATRIMONIO

1. Il regolamento disciplina l'impianto, la gestione e la revisione annuale degli inventari.

ART. 74

SERVIZIO ECONOMALE

1. Il regolamento disciplina il servizio di economato.

ART. 75

REVISORI DEI CONTI - CONTROLLO DELLA GESTIONE

1. Apposito regolamento disciplina la collaborazione dei revisori con il consiglio e l'organizzazione dell'ufficio per soddisfare le esigenze dei revisori.
2. Con lo stesso regolamento è disciplinato il controllo economico interno della gestione.

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 76

PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, e predispose strumenti di pianificazione territoriale.
2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene alle procedure dettate dalla legge regionale.

ART. 77

RAPPORTI CON LA COMUNITÀ' MONTANA

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del Comune.
2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

ART. 78

PARERI OBBLIGATORI

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
2. Decorso inattuamente il termine di sessanta giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 79

MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n° 142.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. ~~Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno 6 mesi dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica.⁵~~
5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

ART. 80

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.

⁵ Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 15 del 27/04/2006

ART. 81

ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

Il segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore. _____

INDICE SOMMARIO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

PAGINA

- Art. 1) COMUNE
- Art. 2) SEDE
- Art. 3) TERRITORIO
- Art. 4) FUNZIONI DEL COMUNE

CAPO II

- Art. 5) FUNZIONI AMMINISTRATIVE
- Art. 6) FUNZIONI NEL SETTORE DELLA SANITA' ASSISTENZA,
BENEFICIENZA, ASSISTENZA SCOLASTICA
- Art. 7) COMPITI DEL COMUNE
- Art. 8) ALBO PRETORIO

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO III

ORGANI ISTITUZIONALE

- Art. 9) ORGANI

CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 10) ELEZIONE E COMPOSIZIONE
- Art. 11) DURATA IN CARICA
- Art. 12) COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE
- Art. 13) ESERCIZIO DELLA POTESTÀ' REGOLAMENTARE
- Art. 14) COMMISSIONI COMUNALI PERMANENTI
- Art. 15) COMMISSIONI SPECIALI
- Art. 16) COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO
- Art. 17) SESSIONI DEL CONSIGLIO
- Art. 18) CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI
- Art. 19) VALIDITÀ' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI
- Art. 20) ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI
- Art. 21) PUBBLICITÀ' DELLE SEDUTE
- Art. 22) PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI
- Art. 23) VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
- Art. 24) PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI
- Art. 25) CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO III

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

SEZ. I

- Art. 26) IL SINDACO - ELEZIONE , SOSTITUZIONE E
CESSAZIONE DALLA CARICA
- Art. 26/bis NOMINA DELLA GIUNTA

SEZ. 2

LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 27) LA GIUNTA COMUNALE
- Art. 28) COMPOSIZIONE E PRESIDENZA
- Art. 29) ASSESSORI EXTRA CONSILIARI
- Art. 30) DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA
- Art. 31) MOZIONE DI SFIDUCIA
- Art. 32) CESSAZIONE DI SINGOLI ASSESSORI
- Art. 33) FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
- Art. 34) COMPETENZE DELLA GIUNTA
- Art. 35) DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA
- Art. 36) PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA

SEZ. III

SINDACO

- Art. 37) SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE
- Art. 38) COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
- Art. 39) DELEGAZIONI DEL SINDACO
- Art. 40) POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO
- Art. 41) COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL
GOVERNO

CAPO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

SEZ. 1

CRITERI DIRETTIVI

- Art. 42) PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

SEZ. II

RIUNIONI, ASSEMBLEE ♦ CONSULTAZIONI

- Art. 43) RIUNIONI E ASSEMBLEE
- Art. 44) CONSULTAZIONI

SEZ. III

INIZIATIVE POPOLARI

- Art. 45) ISTANZE PETIZIONI E PROPOSTE
- Art. 46) REFERENDUM
- Art. 47) EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO
- Art. 48) DISCIPLINA DEL REFERENDUM
- Art. 49) PUBBLICITÀ' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI
- Art. 50) DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI
CITTADINI

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 51) SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

CAPO I

SERVIZI

Art. 52) SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 53) GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 54) AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 55) CONVENZIONI

Art. 56) CONSORZI

Art. 57) UNIONE DI COMUNI

Art. 58) ACCORDI DI PROGRAMMA

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

Art. 59) ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 60) UFFICIO COMUNALE

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

- Art. 61) DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE
- Art. 62) COLLABORAZIONI ESTERNE

CAPO IV

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

- Art. 63) NORME APPLICABILI

CAPO IV

SEGRETARIO COMUNALE

- Art. 64) STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO
- Art. 65) FUNZIONI DEL SEGRETARIO
- Art. 66) VICE SEGRETARIO

TITOLO VI

RESPONSABILITA'

- Art. 67) RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE
- Art. 68) RESPONSABILITA' VERSO TERZI
- Art. 69) RESPONSABILITA' DEI CONTABILI
- Art. 70) PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA'
- Art. 71) PARERI SULLE PROPOSTE ED ATTUAZIONE DI
DELIBERAZIONI
- Art. 72) PARERI SU PROPOSTE DI DELIBERAZIONI

TITOLO VII

PATRIMONIO FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 73) DEMANIO E PATRIMONIO
- Art. 74) SERVIZIO DI ECONOMATO
- Art. 75) REVISORE DEI CONTI CONTROLLO DELLA GESTIONE

TITOLO VIII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

- Art. 76) PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE
- Art. 77) RAPPORTI CON LA COMUNITÀ' MONTANA
- Art. 78) PARERI OBBLIGATORI

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 79) MODIFICAZIONI ED ABROGAZIONI
- Art. 80) ADOZIONE DEI REGOLAMENTI
- Art. 81) ENTRATA IN VIGORE